



CITTA' DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

DESCRIZIONE	DESCRIZIONE
CAPO I - NORME GENERALI Contenuto del regolamento Comunicazione del regolamento	CAPO IV - NORME DI COMPORTAMENTO Norme generali di comportamento Riservatezza e segreto d'ufficio Cura della persona Il saluto Istanze e reclami Encomi, elogi e ricompense
CAPO II - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE Compiti Competenza territoriale Direzione e vigilanza Stato giuridico ed economico del personale Organico Qualità rivestite dal personale del servizio Gerarchia e gradi Compiti del responsabile Compiti degli addetti al controllo e coordinamento Compiti degli Istruttori	CAPO V - FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO - ADDESTRAMENTO Formazione e aggiornamento professionale Addestramento
CAPO III - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI Finalità dei servizi Ordini e disposizioni di servizio Obbligo di intervento e di rapporto Presentazione in servizio Orario di servizio e orario di lavoro Prolungamento del servizio Reperibilità Mobilitazione, necessità ed emergenze Inidoneità psico-fisica	CAPO VI - VESTIARIO - ARMAMENTO - VEICOLI E STRUMENTI Fornitura, caratteristiche e uso dell'uniforme Placca e tessera di riconoscimento – Gradi e distintivi Armamento Veicoli e strumenti in dotazione Mezzi di difesa personali
	CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI Tutela dei dati personali Norme abrogate Pubblicità del regolamento Casi non previsti dal presente regolamento Rinvio dinamico Entrata in vigore

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1

Contenuto del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, delle norme regionali e del vigente statuto comunale, disciplinano il servizio di polizia locale, nel rispetto delle norme di cui:
- al T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;
 - al D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».
 - al Codice europeo di etica per le organizzazioni di polizia adottato come raccomandazione REC (2001) 10 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001.
 - alla Legge 7 marzo 1986 n 65;
 - alla Legge Regionale 2 giugno 2018 n. 15.

Art. 2

Comunicazione del regolamento

1. Il presente regolamento e le successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alle deliberazioni con cui sono approvati, sono trasmessi al Ministero dell'Interno, per il tramite del Prefetto, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e alla Regione Calabria

CAPO II - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Art. 3

Compiti

1. Al Servizio di Polizia Locale, gestito da questo Comune in forma singola, è demandato lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti, che prevedono in particolare:
- a) prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;
 - b) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali, la cui esecuzione sia di competenza del comune;
 - c) prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni o cerimonie;
 - d) assolvere incarichi di informazione, notificazione, accertamento e rilevazione connessi alle proprie funzioni istituzionali o comunque richiesti dalle Autorità ed uffici legittimati a richiederli;
 - e) vigilare sulla integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
 - f) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri;
 - g) collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza del Comune;
 - h) svolgere le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei casi e con le modalità previste dalle leggi;
 - i) svolgere i servizi di polizia stradale previsti dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;
 - l) assolvere alle funzioni di polizia amministrativa attribuite al comune;
 - m) collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di Polizia dello Stato, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti Autorità, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive emanate dal Sindaco.
2. Gli addetti alla polizia locale non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli inerenti alle funzioni istituzionali, anche se distaccati presso altri servizi, salvo casi eccezionali.

Art. 4

Competenza territoriale

1. Il personale addetto al servizio di polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio comunale.

2. Detto personale può compiere fuori dal territorio comunale:

- a) le operazioni di polizia d'iniziativa dei singoli durante il servizio, nei soli casi di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di competenza;
- b) le missioni autorizzate dal Responsabile del Servizio, per fini di collegamento e di rappresentanza;
- c) le missioni per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi o servizi in particolari periodi e occasioni stagionali o eccezionali, in conformità agli appositi piani, o accordi tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto.

3. I distacchi e i comandi ad altro ente potranno essere consentiti esclusivamente per lo svolgimento di compiti inerenti alle funzioni di polizia locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza.

Art. 5

Direzione e vigilanza

1. Il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, impartisce direttive al Responsabile del Servizio, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale del corpo o servizio di polizia locale, dipende operativamente dalla competente Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali intese fra la detta Autorità ed il Sindaco.

Art. 6

Stato giuridico ed economico del personale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale addetto alla polizia locale è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dal regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi di cui all'art. 35, comma 7, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. e s.m.i.

Art. 7

Organico

1. L'organico del Servizio di Polizia Locale è determinato dalla pianta organica.

Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati della Legge 7 marzo 1986, n.65, nonché alle norme generali in materia d'organico.

L'organico, ai fini della funzionalità del Servizio ed affinché i Servizi previsti dal presente Regolamento possano essere tutti espletati nel migliore dei modi, deve rispettare i parametri previsti anche dalle Leggi Regionali vigenti in materia.

Art. 8

Qualità rivestite dal personale del corpo o servizio

1. Il personale della polizia locale, nell'ambito territoriale del comune e nei limiti delle proprie attribuzioni e della categoria di appartenenza, riveste le qualità di:

a) pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86;

b) ufficiale di polizia giudiziaria riferita al Responsabile del Servizio e agli addetti al coordinamento e controllo e agente di polizia giudiziaria riferita agli agenti/istruttori, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 57 del codice di procedura penale e 5, comma 1 lettera a), della legge 7 marzo 1986, n. 65;

c) agente di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del C.D.S.;

c) agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1986, n. 65 se riconosciuto con decreto rilasciato dal Prefetto su richiesta del Sindaco.

Art. 9

Gerarchia e gradi

1. La gerarchia nell'ambito della polizia locale è rappresentata dalle categorie di inquadramento degli appartenenti, a parità di categoria dal grado e dall'anzianità nella stessa categoria. L'anzianità è determinata dalla data del provvedimento di nomina o di inquadramento; a parità di tale data, da quella del provvedimento di nomina o di inquadramento alla categoria precedente, ed a parità di tutte le date dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.

2. Il superiore gerarchico ha l'obbligo di impartire le necessarie disposizioni per l'espletamento dei servizi e di verificarne il buon andamento.

3. Gli appartenenti alla polizia locale devono eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni. Se ritengono che la direttiva sia palesemente illegittima, devono farne rimostranza al superiore gerarchico, dichiarandone le ragioni; se la direttiva è rinnovata per iscritto hanno il dovere di darvi esecuzione. Il personale non deve, comunque, eseguire la direttiva quando l'atto sia previsto dalla legge penale quale reato o costituisca illecito amministrativo.

4. Ove all'esecuzione della direttiva si frapponessero difficoltà ed inconvenienti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il dipendente dovrà adoperarsi per superarli anche con proprie iniziative. Di ciò egli deve informare il superiore immediatamente riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del proprio intervento.

5. Ogni superiore ha l'obbligo di segnalare gli aspetti meritevoli di lode e le infrazioni del personale da lui dipendente.

6. L'attribuzione del grado al personale avverrà in base ai regolamenti Regionali vigenti. Gli operatori in servizio già nominati con qualifiche o gradi prima dell'approvazione del presente regolamento mantengono i loro, salvo eventuali adeguamenti al regolamento regionale.

7. E' facoltà del Sindaco conferire e/o decretare gradi o nomine ai propri agenti di polizia locale anche in deroga al regolamento regionale qualora tale circostanza si rende necessaria al fine di garantire e strutturare i servizi minimi indispensabili dell'ufficio di polizia locale, sempre nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza per l'espletamento dello stesso e nel rispetto di tutte le normative dei C.C.L.L. e delle altre norme in materia.

Compiti del Responsabile del Servizio

1. Il Responsabile del Servizio della Polizia Locale attua le direttive impartite dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato, ed è responsabile verso il Sindaco o verso chi lo sostituisce dell'organizzazione del servizio e dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale appartenente alla polizia locale.
2. Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto e conformemente agli obiettivi fissati dall'amministrazione comunale, il Responsabile del servizio:
 - a) emana le disposizioni e verifica il corretto espletamento dei servizi;
 - b) dispone dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente assegnandolo alle unità operative secondo le specifiche necessità e in funzione dei requisiti e delle attitudini possedute;
 - c) cura l'aggiornamento tecnico-professionale dei componenti la polizia locale;
 - d) provvede a tutti i servizi diurni e notturni, ordinari e straordinari a mezzo di ordini di servizio;
 - e) assicura i servizi in funzione del coordinamento con le altre forze di polizia;
 - f) coordina i servizi e le operazioni di protezione civile demandate da leggi e regolamenti al comune;
3. Con riferimento alla peculiare attività della polizia locale, provvede altresì:
 - a) ad attività di studio, di ricerca e di elaborazione di programmi, piani, e progetti;
 - b) al controllo e verifica dei risultati dell'attività svolta;
 - c) a curare la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi di competenza firmandone le relative proposte;
 - d) ad esprimere pareri sui progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti che riguardano la polizia locale;
 - e) a curare le relazioni con le altre strutture del comune allo scopo di garantire reciproca integrazione e complessiva coerenza operativa;
 - f) mantenere rapporti con la magistratura, le autorità di pubblica sicurezza, le forze di polizia dello stato e la polizia municipale degli altri comuni, nello spirito di collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
 - g) ad esprimere i pareri previsti dall'articolo 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, su tutti i provvedimenti relativi alle materie di competenza;
 - h) ad inoltrare al Sindaco proposte e richieste finalizzate al miglioramento strutturale del servizio e alla maggiore funzionalità ed efficienza dei servizi di competenza;
 - i) a rappresentare la polizia locale nei rapporti interni ed esterni in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche.
4. In caso di assenza o impedimento, il Responsabile del Servizio viene sostituito secondo l'ordine gerarchico esistente nel servizio.

Art. 11

Compiti degli addetti al coordinamento e controllo

1. Gli addetti al coordinamento e controllo coadiuvano il Responsabile del Servizio e dirigono le unità operative cui sono assegnati.

2. In particolare:

- a) sono addetti al coordinamento e controllo delle attività svolte dal personale di categoria inferiore, al quale forniscono l'assistenza necessaria all'espletamento del servizio;
- b) curano che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio del personale sottordinato;
- c) redigono relazioni e atti giudiziari e amministrativi che rientrano nelle proprie competenze;
- d) istruiscono, predispongono e formano atti riferiti alle attività assegnate alle unità operative, che necessitano di elaborazione di dati e di attività di studio;
- e) espletano ogni altro incarico loro affidato dal Responsabile del Servizio nell'ambito dei compiti istituzionali.

Art. 12

Compiti degli Istruttori / Agenti

1. Agli Istruttori di polizia locale, nell'ambito delle disposizioni loro impartite, compete l'espletamento delle mansioni relative alle funzioni di istituto che rientrano nelle loro competenze, e in particolare:

- a) svolgere i servizi di polizia stradale ed espletare i compiti inerenti alle qualifiche di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, nei casi e con le modalità previste dalle leggi;
- b) esercitare una attenta e continua vigilanza al fine di prevenire e reprimere le violazioni alle norme di polizia locale;
- c) vigilare affinché siano tutelati l'ordine e la sicurezza pubblica, l'igiene e la salute pubblica, l'integrità ambientale;
- d) prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario;
- e) partecipare alle operazioni di protezione civile;
- f) assolvere ai compiti di informazione, di raccolta notizie, di accertamenti, di rilevazioni e di notificazione nell'ambito dei propri compiti istituzionali;
- g) svolgere i servizi di onore in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni e cerimonie pubbliche, civili e religiose e fornire la scorta d'onore al gonfalone del comune;
- h) vigilare sul buon andamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del comune segnalando eventuali disservizi;
- i) accertare, contestare e notificare le violazioni nei modi e termini prescritti;
- l) fornire notizie, indicazioni e assistenza a chi ne fa richiesta;
- m) vigilare sul patrimonio comunale per garantirne la buona conservazione e reprimerne ogni illecito uso;
- n) vigilare sulla integrità della segnaletica stradale e segnalare eventuali deficienze funzionali della stessa;
- o) impedire l'abusiva affissione murale e la distribuzione pubblica dei manifesti e degli altri mezzi pubblicitari, nonché la lacerazione o la deturpazione di quelli la cui affissione sia stata autorizzata;
- p) intervenire nei confronti delle persone in evidenti condizioni di menomazione psichica o in stato di agitazione psico motoria per malattia o assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche che rechino molestia sulle pubbliche vie, adottando gli accorgimenti di legge e quelli necessari per evitare che possano nuocere a sé stessi o agli altri;
- q) scortare fino al presidio sanitario i veicoli che trasportano le persone che devono essere ricoverate in T.S.O. o sottoposte ad A.S.O. per disposizione del Sindaco;
- r) adempiere a quant'altro ordinato o disposto dai superiori gerarchici.

CAPO III - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Art. 13

Finalità dei servizi e svolgimento degli stessi

1. L'organizzazione dei servizi e l'impiego del personale devono rispondere alla finalità di consentire il regolare e ordinato svolgimento della vita collettiva ed essere svolti secondo le direttive generali impartite dal Sindaco al Responsabile del Servizio per il perseguimento del pubblico interesse.
2. I servizi esterni, notturni e di pronto intervento sono svolti in turno massimo di 6 ore, in coppia per evidenti ragioni di sicurezza e di operatività. In caso di mancanza di personale, qualora l'agente si trovi solo può espletare servizio di piantonamento in ufficio o eccezionalmente esterno solo per urgenze solo se accompagnato da altro personale delle Forze dell'Ordine .

Art. 14

Ordini e disposizioni di servizio

1. Ai fini del raggiungimento delle finalità istituzionali, nonché, per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui all'articolo 9 della legge 7 marzo 1986, n. 65, il Responsabile del Servizio o chi lo sostituisce, dispone con ordini di servizio scritti o verbali, l'espletamento del servizio.
2. Gli appartenenti alla Polizia Locale hanno l'obbligo di attenersi alle istruzioni impartite sia in linea generale che per il servizio specifico.

Art. 15

Obbligo di intervento e di rapporto

1. Fermo restando l'obbligo di espletare i doveri connessi alle qualità di pubblico ufficiale, di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, gli appartenenti al servizio devono intervenire per i fatti rientranti nelle funzioni di istituto.
2. Nei casi in cui il suo intervento non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, l'appartenente al servizio deve richiedere gli interventi necessari.
3. Salvo i casi di impossibilità, le richieste di intervento o che comunque impegnano il servizio devono essere sempre rivolte al Responsabile del Servizio. E' vietato, salvo casi di urgenza, al personale sottordinato di corrispondere a dette richieste senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio.
4. Gli appartenenti alla polizia locale hanno l'obbligo di riferire senza indugio al Responsabile del Servizio, con apposita relazione scritta, gli eventuali fatti di particolare rilievo verificatisi durante lo svolgimento del proprio turno di servizio o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Art. 16

Presentazione in servizio

1. Gli addetti alla polizia locale hanno l'obbligo di presentarsi in servizio in perfetto stato nella persona, con il vestiario e l'equipaggiamento prescritti avuti in dotazione e all'ora stabilita.

Art. 17

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro e di servizio è determinato ai sensi della vigente normativa e regolato dai contratti individuali di assunzione.

Art. 18

Prolungamento dell'orario individuale di lavoro

1. Il prolungamento dell'orario individuale di lavoro è obbligatorio, anche in assenza di ordine superiore:

- a) per il tempo necessario a portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- b) nei servizi a carattere continuativo, fino a quando non avviene il cambio sul posto al fine di assicurare la continuità dell'attività;
- c) per far fronte a situazioni di emergenza.

Art. 19

Reperibilità

1. Per garantire gli interventi di urgenza, il Responsabile del Servizio può disporre turni di reperibilità degli appartenenti al servizio, in conformità alle disposizioni contrattuali.

Art. 20

Mobilitazione, necessità ed emergenze

1. Quando si verificano situazioni di straordinaria emergenza, tutti gli appartenenti alla polizia locale possono essere mobilitati in continuità.

2. Il Responsabile del Servizio può sospendere i permessi e i congedi ordinari a tutto il personale, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria per fronteggiare le gravi situazioni di emergenza.

Art. 21

Inidoneità psico-fisica

1. In caso di temporanea inabilità parziale per motivi di salute, gli appartenenti alla polizia locale sono esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi, secondo le indicazioni sanitarie.
2. In caso di infermità irreversibile o permanente, si farà riferimento alla normativa contrattuale in vigore.
3. L'Amministrazione comunale precisa le modalità e la frequenza dei controlli periodici delle condizioni di salute degli appartenenti alla polizia locale, in relazione alla specifica natura del servizio ed alla comprovata o presumibile eziologia delle malattie professionali.

CAPO IV - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 22

Norme generali di comportamento

1. Fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, gli appartenenti alla polizia locale osservano le norme di comportamento specificamente previste dal presente regolamento.
2. Il personale della polizia locale deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia nei confronti del pubblico, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto da parte della collettività la cui collaborazione deve essere considerata essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.
3. In ogni occasione deve assumere un comportamento consono alle sue funzioni, non deve dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'amministrazione, del servizio di polizia locale e dei colleghi. Deve dare sempre riscontro alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli opportunamente.
4. Non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi che interessano il servizio o l'amministrazione comunale.
5. Se libero dal servizio, deve astenersi dal porre in atto comportamenti ed atteggiamenti tali da arrecare pregiudizio al decoro e all'immagine dell'amministrazione comunale e del servizio di polizia locale.
6. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti alla polizia locale devono essere improntati al reciproco rispetto e cortesia, al fine di conseguire il massimo grado di collaborazione nei diversi livelli di responsabilità. Tutti sono tenuti alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e sottordinati, evitando di diminuirne o menomarne in qualunque modo autorità e prestigio.

Art. 23

Riservatezza e segreto d'ufficio

1. Gli addetti alla polizia locale sono tenuti alla massima riservatezza circa le pratiche e le operazioni inerenti il proprio servizio ed al rispetto del segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

Art. 24

Cura della persona

1. Il personale della polizia locale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio proprio e dell'amministrazione che rappresenta.

2. In particolare, l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché il trucco da cosmetici devono essere compatibili con il decoro dell'uniforme e la dignità della funzione, evitando ogni forma di eccessiva appariscenza.

Art. 25

Il saluto

1. Il saluto, nella forma attuale in uso presso le forze armate, è dovuto: alla bandiera nazionale, al gonfalone del comune, al Sindaco e alle autorità religiose, civili e militari.

2. Il saluto è dovuto altresì a tutti i superiori appartenenti al servizio di polizia locale i quali sono tenuti a rispondere.

3. Gli appartenenti al servizio di polizia locale debbono il saluto a tutti i cittadini che li interpellino per assistenza, informazioni, chiarimenti.

4. È dispensato dal saluto il personale che si trova a bordo di veicoli, che effettua servizio di scorta e che regola manualmente il traffico.

Art. 26

Istanze e reclami

1. Gli appartenenti alla polizia locale possono rivolgere direttamente al Responsabile del Servizio richieste, istanze e reclami.

Art. 27

Encomi, elogi e ricompense

1. Gli appartenenti alla polizia locale che si siano distinti per atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, possono essere premiati, avuto riguardo all'importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti, come segue:

a) elogio scritto del Responsabile del Servizio;

b) encomio semplice del Sindaco;

c) encomio solenne deliberato dal Consiglio Comunale;

d) avanzamento al grado successivo

e) proposta di una ricompensa al valore civile, da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno, per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.

2. Gli elogi, gli encomi e le proposte di ricompensa al valore civile sono registrati nello stato di servizio dell'interessato.

CAPO V - FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO - ADDESTRAMENTO

Art. 28

Formazione e aggiornamento professionale

1. Tutto il personale della polizia locale è tenuto a frequentare con assiduità e diligenza i corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione professionale, stabiliti o indirizzati dall'Amministrazione Comunale.
2. Il Responsabile del Servizio può programmare ed organizzare detti corsi se approvati dall'Amministrazione Comunale.
3. Della frequenza dei corsi e del relativo risultato viene fatta menzione nei fascicoli personali degli interessati.
4. Il Responsabile del servizio è tenuto ad effettuare periodici incontri professionali in relazione alle normali esigenze di servizio nonché in occasione dell'introduzione di nuove norme che interessano la realtà operativa.

Art. 29

Addestramento

1. Il Responsabile del Servizio programma, organizza e propone all'amministrazione comunale periodici corsi di addestramento, con particolare riguardo per l'uso delle armi e delle attrezzature in dotazione.

CAPO VI - VESTIARIO - ARMAMENTO - VEICOLI E STRUMENTI

Art. 30

Fornitura, caratteristiche e uso dell'uniforme

1. L'Amministrazione comunale provvede alla fornitura agli appartenenti alla polizia locale delle uniformi da indossare durante lo svolgimento dei servizi. Le quantità e i periodi delle forniture sono indicati nell'allegata "tabella vestiario" annessa al Regolamento Regionale vigente.
2. L'uniforme è costituita da un insieme organico di capi e oggetti di vestiario, di equipaggiamento e di accessori aventi le caratteristiche determinate dalla legge regionale e dal suo regolamento di esecuzione ove esistente.
3. Non è consentito apportare modifiche all'uniforme e aggiungere a questi capi di vestiario, accessori ed altri oggetti non forniti o non approvati dall'Amministrazione Comunale, salvo benemerienze, nastri o brevetti concessi dallo Stato o da altri enti pubblici.

4. E' fatto divieto di indossare l'uniforme fuori servizio escluso per il trasferimento dall'ufficio all'abitazione e viceversa e durante brevi periodi di andata e ritorno dal servizio e/o i permessi brevi appositamente autorizzati.
5. L'uniforme dovrà essere mantenuta pulita e custodita con la massima diligenza. In caso di deterioramento non imputabile a negligenza si procederà al reintegro del capo di vestiario su proposta del Comandante o Responsabile del Servizio.
6. Gli appartenenti alla polizia locale durante l'espletamento del servizio devono indossare l'uniforme completa ed in perfette condizioni di pulizia e di ordine.
7. In casi particolari e per obiettive esigenze di servizio il Comandante o Responsabile del Servizio può autorizzare l'espletamento del servizio in abiti civili, anche per le vie brevi.

Art. 31

Placca, tessera di riconoscimento, gradi e distintivi

1. Ai fini del loro riconoscimento da parte dei cittadini, ogni addetto alla polizia locale è dotato di una placca e di una tessera di riconoscimento.
2. Gli addetti alla polizia locale hanno l'obbligo, durante il servizio, di portare con sé la tessera di riconoscimento, che deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.
3. La tessera di riconoscimento deve essere conservata con cura e viene ritirata in caso di cessazione o sospensione dal servizio.
4. E' fatto obbligo di denunciare tempestivamente lo smarrimento o la sottrazione della tessera di riconoscimento.
5. La placca di cui al comma 1 sostituisce il tesserino permanente di riconoscimento previsto come obbligatorio per il restante personale comunale.
6. I distintivi di grado inerenti le categorie degli appartenenti al servizio sono quelli previsti da regolamenti e/o Leggi Regionali. Il personale in servizio al quale era stato già assegnato un grado, anche se proveniente da altri Enti, lo conserva e qualora diverso per forma/immagine va adeguato al corrispondente grado previsto dai vigenti regolamenti.
7. Il Responsabile del Servizio previa esibizione del titolo da parte dei singoli interessati, può autorizzare gli stessi a portare sull'uniforme, secondo le consuete modalità d'uso, decorazioni al valore civile e militare e onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano o da altri enti pubblici.

Art. 32

Armamento

1. Gli appartenenti al Servizio, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza a termine del Regolamento del Ministero degli Interni concernente l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale del 4 marzo 1987, n. 145, sono dotati e portano l'arma di dotazione senza licenza per esigenze di difesa personale nel territorio in cui prestano servizio, da e verso il proprio domicilio e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.
2. Le modalità relative all'assegnazione, alla tenuta ed all'uso dell'arma sono stabilite con apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale ed allegato al presente regolamento e che ne costituisce parte integrante. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento al Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n.145, (G.U. 16 aprile 1987, n.89) Modificato dal Decreto ministeriale 341/89 (G.U. 14 ottobre 1989, n.241) "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza.

3. Il Sindaco all'atto dell'assunzione dell'agente di polizia locale, previa delibera della Giunta Municipale, attiva la procedura di riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza allo stesso, presso la competente Prefettura.

Art. 33

Veicoli e strumenti in dotazione

1. Le caratteristiche dei veicoli in dotazione alla polizia locale sono disciplinate dalla legge regionale. Detti veicoli devono essere sempre condotti dal personale appartenente alla polizia locale.
2. I veicoli, gli strumenti e le apparecchiature tecniche assegnate al servizio devono essere usati correttamente ed ai soli fini del servizio, conservandoli in buono stato e segnalando ogni necessità di manutenzione.
3. Tutto il personale è tenuto alla guida dei veicoli e all'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche in dotazione alla polizia locale.
4. La guida dei veicoli immatricolati per l'uso esclusivo di polizia stradale è subordinata al possesso della patente speciale di servizio prevista dall'art. 139 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 o in deroga a quanto previsto da eventuali successive circolari ministeriali.
5. È fatto obbligo di comunicare immediatamente al Responsabile del Servizio lo smarrimento, la sottrazione o il deterioramento dei blocchetti di ricevuta, dei verbali, degli avvisi di accertamento e di ogni altro strumento in dotazione.

Art. 34

Mezzi di difesa personale

Gli addetti alla Polizia Locale sono dotati, appena riconosciuti agenti di p.s. dal Prefetto, a cura e spese dell'Ente, di arma assegnata in via continuativa, manette e mezzi di difesa personale quali spray al peperoncino, mazzetta distanziatrice / baton, guanti antitaglio, giubbotto antiproiettile e di quant'altro previsto da Regolamenti e Leggi Regionali.

Gli appartenenti alla Polizia Locale, al momento di ricevere la dotazione suddetta sottoscrivono specifica ricevuta.

Fino a quando i suddetti presidi non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

Tutti i servizi sono svolti con al seguito i presidi ritenuti necessari di tutela personale in dotazione.

Capo VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 36

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari precedenti, riguardanti la stessa materia e con esso contrastanti.

Art. 37

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 38

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali, codici, normative regionali e provinciali;
 - b) lo Statuto Comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;

Art. 39

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 40

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Segue REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE che costituisce parte integrante del presente regolamento.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale

CAPO I GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione al D.M. 4 Marzo 1987, n°145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo della Polizia Locale Comune di Mendicino, fatte salve le disposizioni della Legge 07.03.1986 nr.65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni. I servizi prestati con armi, possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo della Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza. L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Articolo 2

Tipo delle armi in dotazione

In via primaria le armi da fuoco, in dotazione al Corpo di Polizia Locale, da scegliersi all'atto dell'acquisto sono quelle iscritte nel catalogo Nazionale di cui all' Articolo 7 della L.18.04.1974, n°110, aventi le seguenti caratteristiche:

- PISTOLA a funzionamento semiautomatico di calibro e tipo disponibile nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo. In via secondaria gli strumenti di autotutela, di cui all'articolo 2 del regolamento Regionale recante "individuazione, caratteristiche e modalità di impiego degli strumenti di autotutela per gli operatori di Polizia Locale", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale aventi le seguenti caratteristiche: a
- MANETTE: in acciaio inox a due bracciali, uniti da snodo con perno o catenella, con chele regolabili;
- SPRAY IRRITANTE: dotato di bomboletta ricaricabile o sostituibile, con meccanismo di scatto e sicurezza al fine di evitarne una fuoriuscita accidentale, non lesivo rispetto all'uso su persone o animali, da identificarsi tra quelli di libera vendita con getto balistico o nebulizzato.
- MAZZETTA DI SEGNALAZIONE IN GOMMA, di lunghezza non superiore a cm 45 con impugnatura antiscivolo.
- GIUBBETTO ANTIPROIETTILE, di tipo approvato.

Articolo 3

Numero delle armi in dotazione

Il numero delle armi in dotazione al Corpo della Polizia Locale con il relativo munizionamento, corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza e di almeno una di scorta. In relazione a dimissioni, pensionamenti, sospensioni dal servizio, trasferimenti, ecc. è possibile che nella cassaforte del Comando, sia detenuto un numero di armi maggiore al numero degli Agenti di Pubblica Sicurezza, in attesa di nuova assegnazione ad altro personale avente diritto o per il tempo necessario alla cessione ad armerie. Il Sindaco, comunica, ai sensi dell'Articolo 38 del T.U. della Legge di PS., le armi

acquistate per la dotazione degli addetti al Corpo, al Comando Stazione Carabinieri competente per territorio.

CAPO II MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Articolo 4

Assegnazione dell'arma e degli strumenti di autotutela.

Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza ed impiegati in attività d'istituto, svolgono servizio con armi. L'arma e gli strumenti di autotutela di cui all'articolo 2 sono assegnati in via continuativa a tutti gli addetti al Corpo in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, con provvedimento del Sindaco, comunicato al Prefetto, ai sensi dell'Articolo 6 / 3° comma del D.M. 4.3.1987 n°145. Del provvedimento d'assegnazione dell'arma è fatto menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare sempre al seguito. L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima senza licenza, anche fuori dell'orario di servizio, su tutto il territorio comunale, nonché per collegamento, dal luogo di servizio al domicilio e viceversa, anche fuori dai Comuni ed in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.

Articolo 5

Modalità di porto dell'arma e degli strumenti di autotutela.

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'Articolo 5 del D.M. 4.3.87 n°145 in tutti i casi d'impiego in uniforme. Gli addetti al Corpo di Polizia Locale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma in fondina esterna. E' consentito il porto di caricatori di riserva. Nei casi in cui, ai sensi dell'Articolo 4 della Legge 65/86, l'addetto al Corpo è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui è autorizzato a portare l'arma anche fuori dal servizio (Articolo 6 / 1° comma lettera A, D.M. 145/87), l'arma è portata in modo non visibile. Gli strumenti di autotutela sono portati: in uniforme, in modo visibile o non visibile, a discrezione dell'operatore in relazione alla praticità di impiego, alle caratteristiche dei dispositivi ed al tipo di servizio; in abiti civili dovranno essere portati in modo non visibile.

Articolo 6

Servizi di collegamento e rappresentanza.

I servizi di collegamento e di rappresentanza espletati fuori dal territorio dagli addetti al Corpo o Servizio in possesso della qualifica di Agenti di P.S., sono svolti di massima senza l'arma, tuttavia salvo quanto previsto dall'Articolo 9 del D.M. 145/87 citato, agli addetti della Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui si svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Articolo 7

Servizi espletati fuori dall'ambito territoriale per soccorso od in supporto.

I servizi espletati fuori dall'ambito territoriale per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o per particolari esigenze di servizio,

sono effettuati di massima senz'arma. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'Articolo 4 della Legge 65/86, che l'agente di Polizia Locale effettui il servizio munito dell'arma e degli strumenti di autotutela. In tal caso il Sindaco del Comune procederà alla comunicazione da inoltrarsi alla Prefettura di competenza come previsto dalla normativa vigente.

CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Articolo 8

Prelevamento e deposito dell'arma.

L'arma è prelevata presso il consegnatario o la persona a sua volta delegata, previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'Articolo 4, nel Registro di cui al successivo Articolo 10.

L'arma deve essere immediatamente restituita e affidata al consegnatario o delegato nei seguenti casi:

- quando sia scaduto il provvedimento di assegnazione dell'arma in via continuativa o siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione;
- quando viene a mancare la qualifica di PS;
- all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
- tutte le volte in cui sia disposta la revoca con provvedimento del Sindaco o del Prefetto.

Articolo 9

Doveri dell'assegnatario

L'addetto al Corpo o Servizio al quale è stata consegnata l'arma in via continuativa deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) segnalare immediatamente al consegnatario ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
- d) applicare sempre e comunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'Articolo 18.

A tal fine dovrà in particolare:

- 1) Astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei sia con colleghi;
- 2) Evitare di depositare armi negli uffici, sulle scrivanie o in qualsiasi altro luogo anche solamente per brevi interruzioni di servizio;
- 3) Nell'abitazione riporre l'arma in luogo sicuro, comunque fuori dalla portata di minori o di incapaci di intendere e di volere e chiusa in apposito luogo a chiave;
- 4) Non abbandonare l'arma all'interno dei veicoli, anche se chiusi a chiave;
- 5) Segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente pulita ed in efficienza;
- 6) Osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
- 7) Ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.
- 8) Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 8 della D.M. 145/1987, evitare di detenere l'arma al di fuori dell'orario di servizio nel proprio armadietto, od in altro luogo non custodito, avendo cura di depositarla nella cassaforte assegnata, ricordando di chiudere a chiave accuratamente il proprio tesoretto posto nella cassaforte del Comando, ove ne sia dotato.

Articolo 10

Custodia delle armi

Le armi, quando non sono assegnate o sono state dall'assegnatario temporaneamente restituite, sono custodite nella cassaforte posta nell'Ufficio del Comando di Polizia Locale, così come le relative munizioni ed eventuali caricatori di scorta oltre a quello in dotazione all'arma. Tutti i movimenti delle armi e delle munizioni sono annotati su apposito registro con pagine numerate, a cura del consegnatario delle armi. L'autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure necessarie indispensabili per la tutela dell'Ordine, della Sicurezza e della incolumità pubblica.

Articolo 11

Consegnatario delle armi.

Il consegnatario delle armi è il Comandante del Corpo o Servizio di Polizia Locale o se manca il Sindaco. Lo stesso con specifica determinazione può demandare tale compito ad altro addetto, il quale sotto propria responsabilità, ne svolge le funzioni ed attribuzioni.

Articolo 12

Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni.

Le armi devono essere consegnate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento e pulizia delle stesse dovranno essere eseguite in luogo isolato.

CAPO IV ADDESTRAMENTO

Articolo 13

Addestramento al tiro

Gli addetti al Corpo, in possesso della qualifica di P.S., e con decreto di assegnazione dell'arma in via continuativa prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un Corpo di Polizia dello Stato, e devono superare annualmente un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un Poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo. A tal fine si procede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo, in possesso della qualità di P.S., al Tiro a Segno Nazionale, ai sensi dell'Articolo 1 della Legge 28.05.1981, nr.286. E' facoltà del Responsabile del Servizio di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli addetti al Corpo o per quelli che svolgono particolari servizi. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati al Prefetto. E' facoltà del personale assegnatario dell'arma in via continuativa, munirsi di porto d'armi per difesa personale esentasse e portare l'arma con i limiti previsti dalla normativa per chi in possesso di porto d'armi, su tutto il territorio nazionale, nonché esercitarsi presso poligoni di tiro autorizzati, a proprie spese, al fine di migliorare le capacità nell'uso delle armi.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D.M. 145/87 citato.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il Presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e sarà comunicato al Prefetto di Cosenza ed al Ministero dell'Interno per il tramite del Prefetto.

Con l'emanazione del presente Regolamento viene abrogato ogni precedente regolamento o disposizione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.

